

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2024)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 1993^{2,3}

decreta:

Titolo primo: Compiti dell'esercito⁴

Art. 1

¹ L'esercito:

- a. serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace;
- b. difende il Paese e la sua popolazione;
- c. salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero.

² Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, appoggia le autorità civili in Svizzera:

- a. nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna;
- b. nel far fronte a catastrofi e ad altre situazioni straordinarie;
- c.⁵ nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia, di infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione e dei trasporti nonché di altri processi, sistemi e installazioni essenziali per il funzionamento dell'economia e il benessere della popolazione (infrastrutture critiche);
- d. nell'adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;
- e. nel far fronte a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;

RU 1995 4093

¹ RS 101

² FF 1993 IV 1

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).

- f. nell'adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale.
- ³ Appoggia le autorità civili all'estero:
- a. nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione;
 - b. nell'assistenza umanitaria.
- ⁴ Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.
- ⁵ L'esercito può:
- a. mettere a disposizione di autorità civili o di terzi mezzi militari a favore di attività civili in Svizzera o attività fuori del servizio in Svizzera;
 - b. prestare, mediante truppe in servizio d'istruzione o formazioni di professionisti, aiuto spontaneo ad autorità civili o a terzi per la gestione di eventi impreveduti.

Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare⁶

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2⁷ Principio

- ¹ Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.
- ² Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali.

Art. 3 Servizio militare della cittadina svizzera

- ¹ Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare.
- ² Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all'obbligo di leva. Se al reclutamento è dichiarata idonea al servizio militare e si impegna ad assumere la funzione militare che le è assegnata, diventa soggetta all'obbligo di prestare servizio militare.⁸
- ³ Ha i medesimi diritti e obblighi degli Svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per quanto concerne il proscioglimento del servizio militare, la durata dei servizi, l'impiego e la promozione.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

Art. 4 Svizzeri all'estero

¹ In tempo di pace gli Svizzeri all'estero sono esentati dal reclutamento e dall'obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all'estero che si trovano in Stati limitrofi.

² Gli Svizzeri all'estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all'obbligo di leva. Se al reclutamento sono dichiarati idonei al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione militare loro assegnata, diventano soggetti all'obbligo di prestare servizio militare.⁹

³ Per il servizio di difesa nazionale (art. 76) possono essere chiamati in servizio anche gli altri Svizzeri all'estero.¹⁰

⁴ Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni ininterrottamente all'estero e di cui l'esercito non ha bisogno vengono incorporate nell'esercito soltanto su richiesta.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

- a. gli obblighi fuori del servizio;
- b. l'obbligo di entrare in servizio e l'impiego nel servizio attivo.

Art. 5 Persone con doppia cittadinanza

¹ Gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare in Svizzera. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

² Rimangono salvi l'obbligo di notificazione e l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare da parte di persone con doppia cittadinanza.¹¹

Art. 6 Attribuzione e assegnazione di altre persone

¹ Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all'esercito:

- a. gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e che si pongono volontariamente a disposizione dell'esercito;
- b. per il servizio attivo, le persone che sono state escluse dal servizio militare giusta gli articoli 21 a 23;

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

¹¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

c.¹² le persone assoggettate alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

² Le persone attribuite o assegnate all'esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 6a¹³ Attestato di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare ricevono un attestato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare.

² L'attestato è aggiornato periodicamente.

Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo di prestare servizio militare¹⁴

Sezione 1: Obbligo di leva e reclutamento¹⁵

Art. 7¹⁶ Obbligo di leva

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono soggette all'obbligo di leva dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni.

² Le persone soggette all'obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire i dati di cui all'articolo 27. L'obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell'anno in cui le persone soggette all'obbligo di leva compiono 29 anni.

Art. 8¹⁷ Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e:

- a. consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;
- b. indicare, all'attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute.

¹² Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹³ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

² La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).

³ Le Svizzere non soggette all'obbligo di leva e gli Svizzeri all'estero non soggetti all'obbligo di leva possono partecipare alla manifestazione informativa.

Art. 9¹⁸ Obbligo di partecipare al reclutamento

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inidoneità al servizio.

² Il reclutamento è assolto al più presto dall'inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell'anno in cui è compiuto il 24° anno di età.¹⁹

³ Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento possa essere assolto anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13). L'assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati.²⁰

⁴ Le persone soggette all'obbligo di leva possono essere chiamate in servizio dal giorno in cui sono tenute ad assolvere la scuola reclute (art. 49 cpv. 1).²¹

Art. 10²² Contenuto del reclutamento

¹ Nell'ambito del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva sono trattati mediante esami, test e colloqui i dati necessari per:

- a. l'accertamento del profilo attitudinale;
- b. l'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile;
- c. l'esame di motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale;
- d. l'attribuzione a una funzione militare.²³

² Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 16 ago. 2018, pubblicata il 28 ago. 2018 (RU **2018** 3079).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²¹ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

Art. 11 Competenza e ripartizione dei costi

¹ I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero AVS²⁴ delle persone soggette all'obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.²⁵

² I Cantoni hanno i compiti seguenti:

- a. registrano nel controllo militare le persone soggette all'obbligo di leva;
- b.²⁶ organizzano la manifestazione informativa;
- c.²⁷ consegnano durante la manifestazione informativa l'attestato di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare.
- d. collaborano al reclutamento;
- e.²⁸ invitano le donne alla manifestazione informativa.

^{2bis} Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi della manifestazione informativa, le informazioni da comunicare e i dati da rilevare. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.²⁹

³ La Confederazione esegue il reclutamento. Assiste i Cantoni nella rilevazione degli Svizzeri all'estero soggetti all'obbligo di leva.

⁴ La Confederazione assume i costi del reclutamento. I Cantoni assumono i costi della manifestazione informativa.³⁰

Sezione 2: Servizio militare³¹**Art. 12**³² Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi:

- a. i servizi d'istruzione (art. 41–61);

²⁴ Nuova espressione giusta l'all. n. 13 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 758; FF **2019** 6043).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

- b. il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati (art. 66);
- c. il servizio d'appoggio (art. 67–75);
- d. il servizio attivo (art. 76–91).
- e. obblighi generali fuori del servizio (art. 25).

Art. 13³³ Limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare

¹ L'obbligo di prestare servizio militare dura:

- a. per i militari di truppa e per i sottufficiali, sino alla fine del dodicesimo anno dalla conclusione della scuola reclute;
- a^{bis},³⁴ per i reclutati che sono stati prosciolti dall'esercito secondo l'articolo 49 capoverso 2, sino alla fine del dodicesimo anno dopo il proscioglimento dall'esercito;
- b.³⁵ per i sottufficiali superiori:
 - 1. non incorporati in stati maggiori di Grandi Unità:
 - per i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e gli aiutanti sottufficiali, sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni,
 - per gli aiutanti di stato maggiore, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni,
 - per gli aiutanti maggiori e gli aiutanti capi, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni,
 - 2. incorporati in stati maggiori di Grandi Unità, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;
- c. per gli ufficiali subalterni, sino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni;
- d. per i capitani, sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni;
- e. per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;
- f. per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni;
- g. per gli specialisti, sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;
- h. per il personale militare, sino alla fine del rapporto di lavoro; è fatta salva una durata maggiore secondo le lettere a–g.

² Il Consiglio federale può:

- a. diminuire di cinque anni al massimo i limiti d'età per gestire l'effettivo dell'esercito;
- b. aumentare di cinque anni al massimo i limiti d'età per un servizio attivo o un servizio d'appoggio;

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

³⁴ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

³⁵ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

- c.³⁶ prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali e gli specialisti possano, se necessario per l'esercito, prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni.

Art. 14³⁷ Verifica dell'affidabilità

¹ I militari possono essere sottoposti a una verifica dell'affidabilità se nel quadro della loro funzione:

- a. rappresentano regolarmente la Svizzera all'estero e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente l'immagine della Confederazione;
- b. prendono decisioni ed esercitano compiti di vigilanza in affari finanziari essenziali e in tale contesto potrebbero pregiudicare considerevolmente gli interessi finanziari della Confederazione.

² Il Consiglio federale designa le funzioni soggette alla verifica. Al riguardo si limita allo stretto necessario.

³ Il servizio specializzato di cui all'articolo 31 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 2020³⁸ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) esegue le verifiche dell'affidabilità. La procedura è retta per analogia dalle pertinenti disposizioni della LSIn.

⁴ Se i militari sono sottoposti contemporaneamente a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSIn, le due procedure sono riunite.

Art. 15 Obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione

Ogni militare può essere obbligato a rivestire un grado e ad assumere un comando o una funzione. È tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi compiti fuori del servizio.

Art. 16 Servizio militare non armato

¹ La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma.³⁹

² In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione.

³⁶ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2022** 232; **2023** 650; FF **2017** 2563).

³⁸ RS **128**

³⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU **1996** 1445; FF **1994** III 1445).

Art. 17 Esenzione dei parlamentari

¹ I membri dell'Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d'istruzione e dal servizio d'appoggio.

² Devono recuperare soltanto il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione.

Art. 18 Esenzione dal servizio per attività indispensabili

¹ Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

a. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vice-cancellieri;

b. gli ecclesiastici che non fanno parte dell'assistenza spirituale dell'esercito;

c.⁴⁰ le persone seguenti attive quali professionisti a titolo principale:

1. il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell'ambito del servizio sanitario che non è strettamente indispensabile all'esercito per compiti nell'ambito del servizio sanitario,

2. i membri di servizi di salvataggio che non sono strettamente indispensabili all'esercito per i suoi propri servizi di salvataggio,

3. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure,

4. i membri di servizi di polizia che non sono strettamente indispensabili all'esercito per lo svolgimento di compiti di polizia,

5. i membri del Corpo delle guardie di confine,

6. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza,

7. i membri dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato,

8. gli impiegati dei servizi della sicurezza aerea civile indispensabili per garantire la sicurezza aerea civile che non sono strettamente indispensabili per la sicurezza aerea militare.

d.–i.⁴¹ ...

⁴⁰ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

⁴¹ Abrogate dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

j.⁴² ...

² In casi eccezionali debitamente motivati, il DDPS può esentare altri membri professionisti a titolo principale di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi e che non sono strettamente indispensabili all'esercito per compiti analoghi.⁴³

³ I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri sono esentati d'ufficio; le altre persone su richiesta. La richiesta è presentata congiuntamente dall'interessato e dal suo datore di lavoro o dall'ufficio al quale è subordinato.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne le istituzioni, le persone e le attività nonché la competenza decisionale.

⁵ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettera c ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.⁴⁴

⁶ Non sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare i militari incorporati quali ciperspecialisti che sono indispensabili all'esercito.⁴⁵

Art. 19⁴⁶ Reincorporazione

Le persone esentate dal servizio militare giusta l'articolo 18 sono reincorporate nell'esercito al venir meno del motivo dell'esenzione, se l'esercito ha ancora bisogno di loro.

Art. 20 Nuovo esame dell'idoneità al servizio; nuova incorporazione⁴⁷

¹ Il Servizio medico militare può ordinare d'ufficio un riesame dell'idoneità al servizio militare.⁴⁸

^{1bis} Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame:

- a. la persona interessata;
- b. i medici dell'esercito e dell'amministrazione militare;
- c. i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia;
- d. le autorità dell'amministrazione militare e l'assicurazione militare;

⁴² Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016 (RU **2016** 4277; FF **2014** 5939). Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

⁴³ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

⁴⁴ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

⁴⁵ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

- e. le autorità penali militari;
- f. l'Ufficio federale del servizio civile⁴⁹, che nell'ambito del reclutamento può anche presentare la domanda oralmente.⁵⁰

^{1ter} Le persone che in relazione ai loro obblighi di servizio sono parzialmente o completamente incapaci di discernimento sono inidonei al servizio. Le autorità di protezione degli adulti comunicano senza indugio al Comando Operazioni⁵¹ tutte le decisioni passate in giudicato relative alla nomina di curatori di persone soggette all'obbligo di leva e di militari, nonché il loro annullamento. Il Comando Operazioni⁵² trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.^{53 54}

² L'incorporazione e l'attribuzione di un militare possono essere modificate in qualsiasi momento.

³ Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura.

Sezione 3: Non reclutamento, esclusione dall'esercito, degradazione⁵⁵

Art. 21⁵⁶ Non reclutamento⁵⁷

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se:

- a. risultano intollerabili per l'esercito perché:
 1. sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,
 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
- b. non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).⁵⁸

² Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l'esercito e:

⁴⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2019.

⁵⁰ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016 4277**, **2017 2297**; FF **2014 5939**).

⁵¹ Corretto: Comando Istruzione.

⁵² Corretto: Comando Istruzione.

⁵³ Nuovo testo del secondo e terzo per. giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022 725**; FF **2021 2198**).

⁵⁴ Originario cpv. 1^{bis}. Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010 6015**; FF **2009 5137**).

⁵⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010 6015**; FF **2009 5137**).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010 6015**; FF **2009 5137**).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016 4277**, **2017 2297**; FF **2014 5939**).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016 4277**, **2017 2297**; FF **2014 5939**).

- a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;
- b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale.⁵⁹

³ L'ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.

Art. 22⁶⁰ Esclusione dall'esercito⁶¹

¹ I militari sono esclusi dall'esercito se:

- a. risultano intollerabili per l'esercito perché:
 - 1. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,
 - 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
- b. non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1).⁶²

² Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammesse nell'esercito se sussiste una necessità per l'esercito e:

- a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;
- b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale.⁶³

³ La riammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.

Art. 22a⁶⁴ Degradazione a causa di una sentenza penale

¹ I militari che si sono resi indegni del loro grado a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto sono degradati.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

² L'autorità che pronuncia la degradazione decide nel contempo se il militare interessato sarà ancora chiamato a prestare servizio.

Art. 23⁶⁵ Competenza e accesso ai dati

¹ Il Comando Operazioni^{66 67} è competente per le decisioni di cui agli articoli 21–22a.

² Per la decisione, esso può:

- a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
- b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
- c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
- d. esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

³ Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all'esclusione dall'esercito o alla degradazione, il Comando Operazioni⁶⁸ è vincolato a tale decisione.

Art. 24 Cambiamento di funzione⁶⁹

¹ Ai militari che si dimostrano incapaci di esercitare la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione che sono in grado di assolvere.⁷⁰

² Il Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura.

Sezione 4: Obblighi fuori del servizio⁷¹

Art. 25 Obblighi generali⁷²

¹ Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono:

- a. custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e provvedere alla sua manutenzione (art. 112);

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

⁶⁶ Nuova espressione giusta il n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

⁶⁷ Corretto: Comando Istruzione.

⁶⁸ Corretto: Comando Istruzione.

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

- b.⁷³ adempiere l'obbligo di notificazione (art. 27);
- c. assolvere il tiro obbligatorio (art. 63);
- d. attenersi alle altre prescrizioni sul comportamento fuori del servizio.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appartenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiungibili fuori del servizio.

Art. 26⁷⁴ Obblighi particolari

Fuori del servizio, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti:

- a. audizioni personali nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone concernenti persone soggette all'obbligo di leva e militari;
- b. visite mediche nel caso di un nuovo esame dell'idoneità al servizio.

Art. 27 Obbligo di notificazione⁷⁵

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, incluse le persone soggette all'obbligo di leva, nonché le persone con doppia cittadinanza non soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:⁷⁶

- a. cognome, nomi, data di nascita;
- b.⁷⁷ indirizzo di residenza, recapito postale, indirizzo e-mail e numero di cellulare;
- c. lingua materna, Comune e Cantone d'origine;
- d. professione appresa e attività professionale.⁷⁸

^{1bis} Esse devono comunicare spontaneamente al Comando Operazioni⁷⁹ i seguenti dati e i relativi cambiamenti:

- a. le sentenze penali per un crimine o un delitto passate in giudicato, nonché le sentenze penali passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà;

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

⁷⁴ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

⁷⁵ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

⁷⁶ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

⁷⁷ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

⁷⁹ Corretto: Comando Istruzione.

b. i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.⁸⁰

² Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di notificazione degli Svizzeri all'estero, delle persone che prestano un servizio civile e delle persone che beneficiano di un congedo all'estero.

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari

Capitolo 1: Diritti generali

Art. 28 Diritti costituzionali e previsti dalla legge

¹ I diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge competono ai militari anche in servizio militare.

² Sono consentite restrizioni soltanto nella misura in cui l'istruzione o l'impiego specifico lo esigano.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti i diritti e gli obblighi dei militari.⁸¹

Art. 29⁸² Sostentamento

¹ I militari in servizio ricevono dalla Confederazione il soldo e la sussistenza.

² La Confederazione provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.

³ Assicura ai militari in servizio militare e nell'ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito.

⁴ L'Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio.

Art. 29a⁸³ Contributo per la formazione

¹ Ai militari di milizia che assolvono scuole per i quadri e il servizio pratico nell'ambito di una formazione di sottufficiale, di sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, la Confederazione può accordare un contributo finanziario che essi possono utilizzare per formazioni civili.⁸⁴

⁸⁰ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

⁸² Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

⁸³ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU **2020** 1547; FF **2019** 1867).

² Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti il contributo per la formazione.

Art. 30 Indennità per perdita di guadagno

¹ Chi presta servizio militare ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno.⁸⁵

^{1bis} L'intervallo tra la scuola reclute e i servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l'intervallo tra detti servizi d'istruzione danno diritto al soldo e all'indennità per perdita di guadagno, sempre che l'intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.⁸⁶

² L'indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale.

Art. 31 Consulenza e assistenza

¹ I militari hanno a disposizione servizi di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale nell'ambito del servizio militare.

² La Confederazione provvede ai relativi servizi. Essi sono abilitati a elaborare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione, sempreché e finché l'esecuzione dei loro compiti lo esiga.⁸⁷

Capitolo 2: Obblighi generali

Art. 32 Ordini e obbedienza

¹ I capi e gli aiuti di comando da loro abilitati hanno il diritto di impartire ordini ai subordinati in affari di servizio.

² I militari devono obbedienza ai loro capi negli affari di servizio.

³ I militari non devono eseguire un ordine se questo impone loro un comportamento punibile ai sensi della legge o del diritto internazionale pubblico.

Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto

¹ I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari.

² L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito.

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁸⁶ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁸⁷ Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

Capitolo 3: Malattia e infortunio

Art. 34⁸⁸ Assicurazione

L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale. Per i danni alle persone la responsabilità della Confederazione si fonda esclusivamente su tale legge speciale.

Art. 34^a⁸⁹ Sanità militare

¹ La sanità militare comprende tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie che l'esercito o l'amministrazione militare fornisce, sotto la responsabilità della Confederazione, alle persone soggette all'obbligo di leva, ai militari e a terzi.

² Il DDPS garantisce che in caso di necessità le persone di cui al capoverso 1 vengano trattate in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni mediche della sanità civile.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la fornitura delle prestazioni. Designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni. Si considerano terzi in particolare gli enti pubblici, gli impiegati dell'Amministrazione federale nonché i pazienti civili curati nel quadro dell'istruzione e durante gli impieghi.

Art. 35 Protezione contro le malattie gravi o trasmissibili⁹⁰

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie gravi o trasmissibili nell'esercito. Disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni della legge del 28 settembre 2012⁹¹ sulle epidemie e della legge del 1° luglio 1966⁹² sulle epizoozie.⁹³

² Può esigere esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l'esercizio di funzioni dell'esercito che presentano elevati rischi d'infezione.⁹⁴

³ Può offrire alle persone soggette all'obbligo di leva e ai militari la possibilità di effettuare esami del sangue e vaccinazioni.⁹⁵

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

⁸⁹ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

⁹⁰ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

⁹¹ RS **818.101**

⁹² RS **916.40**

⁹³ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

Art. 35a⁹⁶ Esami medici di routine

Il DDPS può prevedere esami medici di routine periodici effettuati da un medico di fiducia o dal Servizio medico per gli alti ufficiali superiori, il personale militare della polizia militare e i quadri di massimo livello dell'amministrazione militare della Confederazione.

**Capitolo 4:
Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare****Art. 36** Reclamo

¹ I militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subito un torto da un capo militare, da un altro militare o da un'autorità militare.

² La decisione su reclamo può essere impugnata dinanzi all'autorità immediatamente superiore e la decisione di quest'ultima dinanzi al dipartimento federale competente. La decisione del dipartimento è definitiva.

³ Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al DDPS⁹⁷, se il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale.

⁴ Il reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita. Entrambi sono privi d'effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni particolari, l'autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 37 Affari in materia di comando

¹ Sono affari in materia di comando ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge federale del 20 dicembre 1968⁹⁸ sulla procedura amministrativa tutti gli ordini pronunciati da capi militari. Il Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali circa l'impiego di un militare sono pure considerati affari in materia di comando.

² Anche gli affari in materia di comando sono impugnabili con reclamo.

Art. 38 Domanda di revisione in casi speciali

Contro chiamate in servizio, decisioni concernenti differimento del servizio, servizio anticipato, servizio volontario e dispensa dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo i militari possono presentare una domanda di revisione. In questi casi non è ammesso il reclamo

⁹⁶ Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁹⁷ Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁹⁸ RS **172.021**

Art. 39 Ricorso contro la valutazione dell'idoneità⁹⁹ al servizio militare

Le decisioni circa l'idoneità al servizio militare pronunciate dalle Commissioni per la visita sanitaria sono impugnabili mediante ricorso presso un'altra commissione per la visita sanitaria. La decisione di quest'ultima è inappellabile.

Art. 40 Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali

¹ In altri affari non patrimoniali, segnatamente nel caso di decisioni giusta gli articoli 21 a 24 e di altre analoghe sanzioni di diritto amministrativo, la protezione giuridica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁰⁰ sulla procedura amministrativa, mentre quella dinanzi alle autorità cantonali dal pertinente diritto cantonale.

² Le decisioni delle istanze d'autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate con ricorso al DDPS, e la decisione di quest'ultimo con ricorso al Tribunale amministrativo federale.¹⁰¹

Capitolo 5:¹⁰² **Liberalità e onorificenze di autorità estere****Art. 40a**

¹ I militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere.

² I militari che possedevano liberalità e onorificenze prima di entrare a far parte dell'esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all'estero, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.

Capitolo 6:¹⁰³ **Diritti d'autore****Art. 40b**

¹ Se un militare crea, nell'esercizio delle sue attività di servizio, un'opera ai sensi della legge del 9 ottobre 1992¹⁰⁴ sul diritto d'autore, le facoltà d'utilizzazione spettano esclusivamente alla Confederazione.

² Se l'opera è di grande utilità per la Confederazione, al militare può essere versata un'indennità adeguata.

⁹⁹ Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰⁰ RS **172.021**

¹⁰¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

¹⁰² Introdotto dal n. I 5 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU **2001** 114; FF **1999** 6784).

¹⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

¹⁰⁴ RS **231.1**

Titolo quarto: Istruzione dell'esercito

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 41 Servizi d'istruzione

- ¹ I servizi d'istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti.
- ² Ufficiali, sottufficiali superiori e sottufficiali nonché appuntati e soldati con funzioni di quadro sono chiamati, prima dei servizi d'istruzione, a corsi preparatori dei quadri.¹⁰⁵
- ³ Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d'istruzione, la loro durata, i partecipanti e la subordinazione.
- ⁴ ...¹⁰⁶

Art. 42¹⁰⁷ Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

- ¹ Il numero complessivo di giorni di servizio d'istruzione da prestare si fonda sulle necessità dell'esercito.
- ² Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo; per i soldati e gli appuntati che prestano senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione esso ammonta a 300 giorni al massimo.¹⁰⁸
- ³ Il Consiglio federale stabilisce il numero di giorni di servizio d'istruzione per gli altri militari. Detto numero ammonta a 1700 giorni al massimo.

Art. 43¹⁰⁹ Computo dei servizi d'istruzione

- ¹ L'istruzione e i servizi preparatori per impieghi in Svizzera o all'estero danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.
- ² I servizi d'istruzione prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.

Art. 44¹¹⁰ Servizi d'istruzione volontari

- ¹ Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizi d'istruzione su base volontaria.

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁰⁶ Abrogato dal n. I della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

² I servizi d'istruzione prestati su base volontaria non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Art. 45¹¹¹ Servizi d'istruzione supplementari

Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione supplementari e stabilirne la durata.

Art. 46 Obiettivi e condotta dell'istruzione

¹ L'istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione dei compiti dell'esercito.¹¹²

² Il DDPS stabilisce gli obiettivi e la condotta dell'istruzione per l'impiego dell'esercito.

Art. 47¹¹³ Personale militare

¹ Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo.

² I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata ai sensi della legislazione sul personale federale.

³ I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi della legislazione sul personale federale.

⁴ Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell'esercito.¹¹⁴ Può essere impiegato in Svizzera o all'estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.

⁵ Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L'istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere.

Art. 48¹¹⁵ Istruzione e impiego delle truppe

¹ I comandanti di truppa sono responsabili dell'istruzione e dell'impiego delle truppe loro subordinate.

² Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione dell'istruzione delle truppe.

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

Art. 48a¹¹⁶ Istruzione all'estero o con truppe straniere

¹ Il Consiglio federale può, nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, concludere accordi internazionali concernenti:

- a. l'istruzione di truppe svizzere all'estero;
- b. l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;
- c. l'istruzione di truppe straniere all'estero;
- d. le esercitazioni in comune con truppe straniere.

² Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell'esercito per scopi d'istruzione in ambito internazionale.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni sul servizio militare obbligatorio o volontario all'estero che i militari, in qualità di sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari, mettono a profitto per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta. A tal fine può emanare disposizioni particolari concernenti:

- a. la sussistenza;
- b. l'alloggio;
- c. i viaggi di servizio;
- d. l'equipaggiamento e il materiale;
- e. le assicurazioni;
- f. la responsabilità.¹¹⁷

Art. 48b¹¹⁸ Istruzione e formazione continua del personale medico militare

¹ L'istruzione e la formazione continua del personale medico militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria.

² La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l'istruzione e la formazione continua dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie.

³ A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un'unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell'esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.

¹¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2001 2264; FF 2000 414). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

¹¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Nuovo testo giusta l'all. n. 21 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 48c¹¹⁹ Istruzione e formazione continua di ciberspecialisti

¹ Il DDPS è competente per l'istruzione e la formazione continua dei militari incorporati quali ciberspecialisti.

² Può incaricare terzi dell'esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.

Art. 48d¹²⁰ Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera

¹ L'esercito e l'amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell'ambito delle attività seguenti:

- a. attività civili o fuori del servizio di interesse pubblico;
- b. avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.

² Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.

³ I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

- a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l'appoggio della protezione civile o di società o associazioni militari riconosciute;
- b. le persone previste a tal fine dispongono di un'istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e
- c. è garantita la sicurezza necessaria.

⁴ Possono essere messi a disposizione:

- a. truppe in servizio d'istruzione;
- b. formazioni di professionisti;
- c. gli esercizi logistici dell'amministrazione militare della Confederazione;
- d. il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a–c.

⁵ Le truppe in servizio d'istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e se:

- a. le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari nell'ambito delle rispettive funzioni;
- b. non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l'articolo 92;
- c. non sono compromesse la capacità d'impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell'esercito; e

¹¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹²⁰ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

d. il conseguimento degli obiettivi del servizio d'istruzione non è considerevolmente pregiudicato.

⁶ Avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale possono essere appoggiati, in via eccezionale e in misura limitata, anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l'istruzione o l'esercitazione dei militari.

⁷ Il Consiglio federale disciplina la procedura e l'assunzione dei costi. Può:

- a. prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;
- b. obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l'aiuto a versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
- c. autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

⁸ Le truppe in servizio d'istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

Capitolo 2: Istruzione di base

Art. 49¹²¹ Scuola reclute

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute al più presto dall'inizio dell'anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell'anno in cui compiono 25 anni. Il momento è stabilito sulla base delle necessità dell'esercito. I desideri delle persone soggette all'obbligo di leva sono considerati per quanto possibile.

² I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall'esercito.

³ Il Consiglio federale può prevedere che la scuola reclute possa essere assolta anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13).

⁴ La scuola reclute dura 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere ridotta o aumentata di sei settimane al massimo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione.

Art. 50 Corsi speciali¹²²

Dopo aver assolto la scuola reclute gli specialisti possono completare la loro istruzione in corsi speciali¹²³.

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

¹²² Termine rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

¹²³ Termine rettificato dalla CdR dell'AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

Capitolo 3: Servizi d'istruzione delle formazioni

Art. 51¹²⁴ Corsi di ripetizione

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione annuali. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati.

² La truppa presta sei corsi di ripetizione di tre settimane.

³ Il Consiglio federale stabilisce il numero e la durata dei corsi di ripetizione per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare con funzioni chiave, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali. Tiene conto in particolare delle esigenze in materia di istruzione, della prontezza di impiego e delle risorse disponibili.

⁴ Se particolari esigenze in materia di istruzione lo impongono, il Consiglio federale può prevedere corsi di ripetizione più brevi o corsi di ripetizione a giornata.

Art. 52¹²⁵

Art. 53 Lavori di preparazione e di licenziamento

¹ I militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d'istruzione e per lavori di licenziamento.

² Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti.

Art. 54 Servizio al di fuori della formazione

Per militari con determinate funzioni il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione speciali al di fuori della formazione.

Capitolo 3a:¹²⁶

Adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

Art. 54a

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono, su base volontaria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Il numero delle persone considerate si fonda sulle necessità dell'esercito.

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

¹²⁵ Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹²⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

² Chi effettua il servizio d'istruzione obbligatorio senza interruzioni (militare in ferma continuata) assolve la scuola reclute e assolve immediatamente i giorni di servizio rimanenti senza interruzione.¹²⁷

³ La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata non può eccedere il 15 per cento.¹²⁸

⁴ I militari in ferma continuata che hanno assolto interamente il servizio d'istruzione obbligatorio restano incorporati nell'esercito per quattro anni. In caso di necessità possono essere chiamati in servizio per impieghi dell'esercito.¹²⁹

Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali¹³⁰

Art. 55¹³¹

¹ I futuri sergenti e tenenti assolvono un'istruzione per quadri adeguata al loro compito.

² I sergenti e i tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione in una scuola reclute. Assumono la responsabilità dell'istruzione e della condotta al loro livello.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. gli altri servizi d'istruzione che devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento;
- b.¹³² i servizi speciali che i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali devono prestare;
- c. la durata massima dell'istruzione dei quadri e dei servizi d'istruzione.

⁴ Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d'istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni d'ammissione.

Art. 56 a 58¹³³

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹²⁹ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹³³ Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

Capitolo 5: Servizio nelle scuole, nei corsi e nell'amministrazione militare

Art. 59

¹ Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l'organizzazione di scuole e corsi.

² In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell'amministrazione militare e nelle sue aziende.

³ Vi è bisogno imperativo quando:

- a. l'amministrazione militare o le sue aziende devono far fronte ad un sovraccarico di lavoro straordinario;
- b. i lavori richiedono conoscenze tecniche particolari.

⁴ I servizi prestati nell'amministrazione militare della Confederazione o dei Cantoni da personale militare o da impiegati della corrispondente amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.¹³⁴

Capitolo 6: Impiego dei militari al di fuori della truppa

Art. 60 Militari non incorporati¹³⁵

¹ I militari che non sono stati incorporati in una formazione, eccettuate le reclute, sono a disposizione del DDPS.¹³⁶ Di regola, ciò vale anche per i militari dispensati dal servizio d'appoggio o dal servizio attivo.

² Possono essere chiamati a prestare servizio in scuole, corsi e nell'amministrazione militare; sono esclusi gli Svizzeri all'estero.

³ Il Consiglio federale designa i militari che non vengono incorporati in una formazione.

Art. 61 Impiego nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza¹³⁷

¹ In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione, in una funzione di condotta o di specialista, della protezione civile, degli organi di condotta civili della

¹³⁴ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

Rete integrata Svizzera per la sicurezza o delle basi di pompieri, per quanto le esigenze dell'esercito lo consentano.¹³⁸

² Fintanto che dura siffatto impiego, essi non prestano servizio militare.

³ Il Consiglio federale può mettere durevolmente a disposizione delle autorità civili militari incaricati del coordinamento per consentire all'esercito di adempiere rapidamente ed efficacemente compiti d'appoggio.¹³⁹

Capitolo 7: Attività fuori del servizio

Art. 62 Sussidi della Confederazione

¹ La Confederazione sostiene le attività delle associazioni e società militari riconosciute a favore dell'istruzione e del perfezionamento premilitari e fuori del servizio svolte a beneficio dell'esercito.¹⁴⁰

² Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell'organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza.

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il riconoscimento di cui ai capoversi 1 e 2. Esso designa ulteriori attività sostenute dalla Confederazione.¹⁴¹

⁴ La Confederazione organizza corsi d'istruzione.

Art. 63 Tiro obbligatorio

¹ Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

- a.¹⁴² sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;
- b. ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.

² Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori.

³ Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbligatorio con la pistola invece che con il fucile d'assalto.

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹³⁹ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁴ Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest'obbligo e prevedere eccezioni.

⁵ Chi non assolve il tiro obbligatorio o non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro senza soldo.¹⁴³

⁶ La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l'organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.

Capitolo 8: Istruzione premilitare

Art. 64

¹ La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l'organizzazione dell'istruzione premilitare.

² Il DDPS può organizzare corsi d'istruzione premilitare o incaricarne altre organizzazioni. I corsi sono facoltativi. L'assolvimento di un siffatto corso può costituire la condizione per l'incorporazione in un'Arma o per lo svolgimento di determinate funzioni.

Titolo quinto: Impiego dell'esercito¹⁴⁴

Capitolo 1: Disposizioni generali¹⁴⁵

Art. 65 Tipi d'impiego¹⁴⁶

L'esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo.

Art. 65a¹⁴⁷ Computo del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

¹ Gli impieghi nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d'appoggio danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

² Gli impieghi prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.

¹⁴³ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹⁴⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

³ Nel caso di un'importante chiamata in servizio di truppe o di impieghi di lunga durata, il Consiglio federale può ordinare che il servizio d'appoggio non sia computato o sia computato soltanto in parte sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Art. 65b¹⁴⁸ Formazioni di milizia in stato di prontezza elevata

Il Consiglio federale può prevedere uno stato di prontezza elevata per le formazioni di milizia che devono essere disponibili per gli impieghi con particolare rapidità.

Art. 65c¹⁴⁹ Impiego di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione

¹ Il DDPS può ordinare l'impiego militare di impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego dell'esercito.

² Tali impiegati effettuano l'impiego militare come servizio militare. Allo scopo sopra indicato, gli impiegati non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sono assegnati all'esercito a condizione che nel contratto di lavoro sia previsto un corrispondente obbligo.

³ Il DDPS disciplina i rapporti di subordinazione per la durata dell'impiego.

Capitolo 2: Servizio di promovimento della pace

Art. 66¹⁵⁰ Premesse

¹ Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera.

² Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo.

³ L'annuncio per partecipare a un impiego di promovimento della pace è volontario.¹⁵¹

¹⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁴⁹ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU **2001** 2266; FF **2000** 414).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

Art. 66a¹⁵² Armamento, impiego

¹ Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l'armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l'adempimento del loro compito in questione.

² È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

Art. 66b¹⁵³ Competenze

¹ Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.

² Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione dell'impiego.

³ Se l'impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

⁴ Un impiego armato dev'essere approvato dall'Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

Capitolo 3: Servizio d'appoggio**Art. 67**¹⁵⁴ Servizio d'appoggio a favore di autorità civili

¹ In Svizzera il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato:

- a. nella gestione di situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata e che non rendono necessario il ricorso al servizio d'ordine;
- b. nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture critiche;
- c. nell'adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;
- d. nel far fronte a catastrofi, a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;
- e. nell'adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale.

² L'appoggio ha luogo su richiesta delle autorità interessate della Confederazione o dei Cantoni, tuttavia soltanto nella misura in cui:

¹⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU **2001** 2266; FF **2000** 414).

¹⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU **2001** 2266; FF **2000** 414).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

- a. il compito è di interesse pubblico; e
- b. le autorità civili potrebbero adempiere tale compito senza appoggio soltanto con un impiego sproporzionato in termini di personale, materiale o di tempo.

³ Per l'appoggio possono essere inviate truppe oppure essere messi a disposizione materiale e beni d'approvvigionamento dell'esercito. Per quanto necessario, si può far capo a personale della Confederazione o esterno all'amministrazione federale.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario alla truppa per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l'adempimento del suo compito.

Art. 68 Servizio d'appoggio per accrescere la prontezza dell'esercito

Per accrescere la prontezza dell'esercito possono essere chiamati in servizio stati maggiori militari di condotta o truppe.

Art. 69¹⁵⁵ Servizio d'appoggio all'estero

¹ All'estero, il servizio d'appoggio a favore di autorità civili è prestato:

- a. nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri;
- b. nel quadro dell'appoggio all'assistenza umanitaria, su richiesta dello Stato interessato o di organizzazioni internazionali.

² Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle aree di confine.

³ Per gli impieghi secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l'adempimento del loro compito.

⁴ Per disciplinare le questioni giuridiche e amministrative dell'impiego, il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie allo svolgimento dello stesso.

Art. 70 Chiamata in servizio e assegnazione

¹ La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

- a. al Consiglio federale;
- b. al DDPS in caso di catastrofi in Svizzera;
- c.¹⁵⁶ al DDPS, su richiesta del Dipartimento federale degli affari esteri, in caso di catastrofi all'estero che rendono necessario un impiego urgente; il DDPS può

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

¹⁵⁶ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

chiamare in servizio al massimo 100 militari non armati; ne informa immediatamente il Consiglio federale.

² Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l'impiego dura più di tre settimane, l'Assemblea federale deve approvare l'impiego nella sessione successiva. Qualora l'impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto.

³ Senza chiedere l'approvazione dell'Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente dieci militari al massimo per impieghi di durata superiore a tre settimane. Esso presenta annualmente un rapporto su tali chiamate in servizio alle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza.¹⁵⁷

Art. 71 Missione e condotta

¹ L'autorità civile, consultato il DDPS, stabilisce la missione per l'impiego in Svizzera.

² Il Consiglio federale o il DDPS stabiliscono la struttura di comando.

³ Il comandante di truppa ha la condotta della truppa nell'impiego.

Art. 72¹⁵⁸ Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati

Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di chiamata in servizio per un servizio d'appoggio.

Art. 73 Statuto dei militari e del personale necessario

¹ Per principio, i militari che prestano servizio d'appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d'istruzione.

² Per servizi d'appoggio all'estero prestati da impiegati dell'amministrazione federale nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro, il Consiglio federale può prevedere, se motivi oggettivi lo esigono, disposizioni particolari in materia di diritto del personale nei seguenti ambiti:

- a. stipendio, supplementi allo stipendio e prestazioni sociali;
- b. tempo massimo di lavoro, tempo di lavoro, vacanze e congedi nonché entità e compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari;
- c. equipaggiamento del personale con gli apparecchi, gli indumenti da lavoro e il materiale necessari per l'adempimento dei compiti;
- d. rimborsi delle spese e indennità per gli inconvenienti connessi al lavoro.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4277; FF **2014** 5939).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

³ Il ricorso a personale esterno all'amministrazione federale è disciplinato mediante contratto.¹⁶⁰

Art. 74 Requisizione nel servizio d'appoggio

Il Consiglio federale può dichiarare applicabile al servizio d'appoggio il diritto di requisizione giusta l'articolo 80.

Art. 75 Disposizioni speciali

¹ Per il servizio d'appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio.

² Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenziamento.

³ Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza.

⁴ In previsione di un servizio d'appoggio il Consiglio federale può:

- a. costituire formazioni;
- b. prevedere servizi d'istruzione volontari, che non vengono computati sul totale obbligatorio dei giorni di servizio;
- c. acquistare equipaggiamenti e materiale.

Capitolo 4: Servizio attivo

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 76 Definizione

¹ Il servizio attivo è prestato per:

- a. difendere la Svizzera e la sua popolazione (servizio di difesa nazionale);
- b. coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna (servizio d'ordine);
- c.¹⁶¹ aumentare il livello d'istruzione dell'esercito in caso d'aggravamento della minaccia.

² Durante il servizio attivo le truppe possono assumere anche compiti del servizio d'appoggio e del servizio di promovimento della pace.

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁶¹ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

Art. 77 Competenza

¹ L'Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l'esercito o parti di esso.¹⁶²

² Essa può autorizzare il Consiglio federale a chiamare ulteriori truppe e a ordinare nuove convocazioni nell'ambito di un limite massimo prestabilito.

³ Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l'impiego duri più di tre settimane, chiede la convocazione immediata dell'Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedimento.¹⁶³

⁴ Il Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati.¹⁶⁴

⁵ Il Consiglio federale decide in merito al licenziamento delle truppe.

⁶ ...¹⁶⁵

Art. 78 Giuramento

¹ Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate.

² I militari prestano giuramento o fanno promessa solenne.

Art. 79 Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati

¹ Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione.

² In stato di grave necessità il Consiglio federale può, quale ultimo mezzo, obbligare tutti gli Svizzeri a mettersi a disposizione del Paese e a concorrere con tutte le loro forze alla sua difesa.

Art. 80 Requisizione e messa fuori uso

¹ Nel caso in cui la Confederazione chiama truppe in servizio attivo, ognuno è obbligato, per l'adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione delle autorità militari e della truppa la sua proprietà mobile e immobile. Quest'obbligo include i preparativi necessari già in tempo di pace.

² Le autorità militari e la truppa possono far uso della requisizione soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed esse non possano adempierli con mezzi propri.

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹⁶⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹⁶⁵ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

³ La Confederazione concede un'equa indennità per l'uso, il deprezzamento e la perdita della proprietà.

⁴ Tutte le decisioni e gli ordini che gli organi competenti emanano in materia di requisizione sono definitivi e immediatamente esecutori. Tuttavia, se una decisione concerne pretese pecuniarie, è ammesso il ricorso all'Aggruppamento Difesa del DDPS.¹⁶⁶

⁵ In servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci.

Art. 81 Esercizio militare

¹ In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l'esercizio militare per:

- a. le imprese private che svolgono compiti pubblici, ad eccezione delle imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione;
- b. gli stabilimenti e le aziende militari.

² Nell'esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese.¹⁶⁷

³ Le autorità militari possono ordinare la costruzione di nuovi impianti o la distruzione di impianti esistenti.

⁴ Il personale soggetto all'obbligo di prestare servizio militare presta il proprio lavoro a titolo di servizio militare. Il personale non soggetto all'obbligo di prestare servizio militare non può abbandonare il suo servizio. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il rapporto d'impiego di detto personale.

⁵ La Confederazione risarcisce equamente le imprese per il danno causato loro dall'esercizio militare.

Art. 82¹⁶⁸

Art. 83 Servizio d'ordine

¹ Possono essere impiegate truppe per il servizio d'ordine quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.

² Il servizio d'ordine è decretato dall'Assemblea federale oppure, in casi urgenti, dal Consiglio federale conformemente all'articolo 77 capoverso 3.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277; **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁶⁸ Abrogato dal n. I della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

³ L'autorità civile stabilisce la missione per l'impiego dopo aver consultato il DDPS oppure il comandante in capo dell'esercito.¹⁷⁰

⁴ ...¹⁷¹

⁵ I Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per il servizio d'ordine.

⁶ Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede per la sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. Il Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell'esercito.

Sezione 2: Comando supremo

Art. 84 Generale

Il generale è il comandante in capo dell'esercito.

Art. 85 Elezione; supplenza

¹ Non appena è prevista o decretata un'importante mobilitazione di truppe, l'Assemblea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento.

² Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all'elezione del generale.

³ Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.¹⁷²

Art. 86 Autorità suprema; missione del generale

¹ Anche dopo l'elezione del generale il Consiglio federale resta la suprema autorità direttoriale ed esecutiva.

² Esso affida la missione al generale.

Art. 87 Collaborazione

Il Consiglio federale consulta il generale in merito alle decisioni relative alla difesa nazionale; il generale può presentargli proposte.

Art. 88 Struttura dell'esercito

¹ Il generale può modificare la struttura dell'esercito a seconda delle esigenze della situazione.

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹⁷¹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

² La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 89 Conferimento e revoca di comandi

¹ Il generale può conferire e revocare comandi.

² Il Consiglio federale disciplina lo statuto degli interessati sotto il profilo del diritto del personale.¹⁷³ Fatte salve le pretese pecuniarie, non è vincolato dalle disposizioni legali in materia di personale.

Art. 90 Subordinazione di unità amministrative

Il Consiglio federale stabilisce le unità amministrative che vengono subordinate al generale dopo la sua elezione.

Art. 91 Facoltà del generale di disporre

In stato di grave necessità il Consiglio federale può ordinare che il generale abbia a disposizione tutti gli altri mezzi in personale e in materiale, necessari per adempiere la sua missione, sempreché questi non siano esclusi per legge.

Titolo quinto a: Poteri di polizia¹⁷⁴

Art. 92¹⁷⁵ Principi

¹ I militari che prestano servizio d'appoggio o aiuto spontaneo in Svizzera a favore di organi civili di polizia o del Corpo delle guardie di confine sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la legge del 20 marzo 2008¹⁷⁶ sulla coercizione (LCoe), per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

² Negli altri servizi militari, per l'adempimento dei loro compiti i militari sono autorizzati a:

- a. fermare persone e controllarne l'identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle e tenerle in stato di fermo per un breve periodo fino all'arrivo delle forze di polizia competenti;
- b. accedere a terreni, controllare, perquisire e mettere al sicuro effetti personali nonché oggetti, locali e veicoli;

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).

¹⁷⁶ RS 364

- c. applicare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, usando la forza fisica, mezzi ausiliari o armi, qualora mezzi meno gravi s'avverino insufficienti;
- d. ricorrere alle armi:
 - 1. per legittima difesa e in stato di necessità,
 - 2. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

³ Gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione sono autorizzati ad applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia secondo la LCoe, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

⁴ Il Consiglio federale, tenendo conto del tipo di compiti e del livello d'istruzione, disciplina in dettaglio:

- a. l'esercizio dei poteri di polizia e l'impiego delle armi da parte dei militari secondo il capoverso 2;
- b. i compiti per il cui adempimento gli impiegati dell'amministrazione militare della Confederazione possono essere armati.

Art. 92a¹⁷⁷ Impiego delle armi contro aeromobili

¹ L'impiego di armi contro aeromobili è consentito soltanto se gli altri mezzi disponibili sono insufficienti.

² In caso di navigazione aerea non limitata è in linea di principio vietato impiegare armi contro aeromobili civili.

³ In caso di navigazione aerea limitata l'impiego di armi contro aeromobili civili è consentito in casi particolari.

⁴ Le armi possono essere impiegate contro aeromobili di Stato, segnatamente aeromobili militari, che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o che non osservano le condizioni stabilite nell'autorizzazione, qualora tali aeromobili non si conformino agli ordini della polizia aerea.

⁵ L'impiego delle armi è ordinato dal capo del DDPS. Questi può delegare la competenza di ordinare l'impiego delle armi al comandante delle Forze aeree.

⁶ È fatto salvo l'impiego delle armi in stato di necessità o di legittima difesa.

⁷ Il DDPS emana le prescrizioni per l'impiego delle armi previa consultazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

¹⁷⁷ Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito

Capitolo 1: Principi¹⁷⁸

Art. 93¹⁷⁹ Obiettivo e competenze

¹ L'esercito è organizzato, equipaggiato e istruito in modo da poter adempiere tempestivamente i suoi compiti in modo integrale.

² L'Assemblea federale emana i principi relativi all'organizzazione dell'esercito, definisce la struttura dell'esercito e stabilisce le Armi, le formazioni di professionisti e i servizi ausiliari. Può delegare le sue competenze al Consiglio federale e al DDPS.

Art. 94¹⁸⁰ Principio di milizia

¹ L'organizzazione dell'esercito secondo il principio di milizia è fondata:

- a. sull'obbligo pluriennale per la maggioranza dei militari di prestare servizio militare;
- b. sulla ripartizione, per la maggioranza dei militari, del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione tra un'istruzione di base e brevi servizi d'istruzione ricorrenti;
- c. sull'incorporazione stabile dei militari di milizia;
- d. sul principio secondo cui i militari di milizia costituiscono la maggioranza dei quadri e dei comandanti di tutti i livelli nonché degli ufficiali di stato maggiore generale, eccettuati gli stati maggiori a livello di esercito;
- e. sulla limitazione allo stretto necessario del numero di truppe di intervento rapido permanenti e del numero di militari di professione;
- f. su un'amministrazione civile degli affari militari della Confederazione;
- g. su un sistema per accrescere la prontezza.

² È consentito derogare al principio di milizia soltanto nella misura prevista dalla legge e se assolutamente indispensabile all'adempimento dei compiti dell'esercito.

Art. 95¹⁸¹

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁸¹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

Capitolo 2: Tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione¹⁸²

Art. 96¹⁸³

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti l'esercito allestisce, gestisce e utilizza installazioni e sistemi propri, solidi e indipendenti, che servono al trattamento dei dati nel quadro dell'adempimento dei compiti dell'esercito (tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione).

² Nel quadro dell'allestimento, della gestione e dell'utilizzo o della protezione delle tecnologie militari dell'informazione e della comunicazione l'esercito può collaborare con le autorità civili.

Art. 97 e 98¹⁸⁴

Capitolo 3: Servizio informazioni e Sicurezza militare¹⁸⁵

Art. 99 Servizio informazioni

¹ Il servizio informazioni dell'esercito (servizio informazioni) ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l'estero rilevanti per l'esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio all'estero.¹⁸⁶ In occasione di impieghi in servizio d'appoggio in Svizzera, scambia informazioni rilevanti per l'impiego con gli organi che partecipano all'impiego, sotto la direzione delle autorità civili competenti.¹⁸⁷

^{1bis} Per adempiere i suoi compiti, il servizio informazioni può avvalersi dello strumento dell'esplorazione radio secondo l'articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2015¹⁸⁸ sulle attività informative (LAI). Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d'esplorazione.¹⁸⁹

^{1ter} Il servizio informazioni può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazioni allo scopo di:

¹⁸² Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

¹⁸³ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

¹⁸⁴ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6565; FF **2008** 3439 3457).

¹⁸⁷ Per. introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

¹⁸⁸ RS **121**

¹⁸⁹ Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745 5525; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

- a. sorvegliare le frequenze utilizzate dall'esercito svizzero e garantirne l'utilizzo;
- b. acquisire informazioni in Svizzera e all'estero sulla situazione del traffico aereo.¹⁹⁰

¹quater Il servizio informazioni può impiegare anche aeromobili e satelliti per osservare fatti e installazioni e registrare le osservazioni. Non è ammesso osservare e registrare su supporto audiovisivo fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta. Le registrazioni audio e video rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte.¹⁹¹

² Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione, se del caso anche all'insaputa della persona interessata, sempreché e finché l'esecuzione dei suoi compiti lo esiga.¹⁹² In singoli casi può trasmettere dati personali all'estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

²bis Può trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.¹⁹³

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i compiti in dettaglio e l'organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati;
- b.¹⁹⁴ l'attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo;
- c.¹⁹⁵ la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni;
- d.¹⁹⁶ le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di attività di trattamento di dati, quando queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni.

¹⁹⁰ Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU **2012** 3745 5525; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

¹⁹¹ Introdotto dall'all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹⁹² Nuovo testo giusta l'all. n. II 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹⁹³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6565; FF **2008** 3439 3457).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

^{3bis} Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la collaborazione internazionale del servizio informazioni in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d'informazione militari internazionali.¹⁹⁷

⁴ Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esigenze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull'estero.¹⁹⁸

⁵ Il Consiglio federale disciplina la subordinazione del servizio informazioni. La vigilanza sul servizio informazioni è retta dall'articolo 78 LAIn.¹⁹⁹

⁶ Il Consiglio federale definisce ogni anno la collaborazione del servizio informazioni con autorità estere; approva accordi amministrativi internazionali del servizio informazioni e provvede affinché tali accordi divengano esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l'approvazione.²⁰⁰

Art. 100²⁰¹ Sicurezza militare

¹ Gli organi competenti per la sicurezza militare hanno i compiti seguenti:

- a. valutano, in stretta collaborazione con altri organi, la situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e scambiano con detti organi le relative informazioni;
- b. provvedono alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicurezza delle persone e alla sicurezza informatica;
- c. adottano le misure necessarie in caso di attacco contro sistemi e reti informatici militari; possono introdursi nei sistemi informatici e nelle reti informatiche utilizzati per sferrare tale attacco, al fine di disturbare, impedire o rallentare l'accesso a informazioni; il Consiglio federale decide dell'esecuzione di queste ultime misure, salvo in caso di servizio attivo;
- d. adempiono nell'ambito dell'esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza;
- e. adottano misure preventive per proteggere l'esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccolgono le informazioni necessarie al riguardo quando:

¹⁹⁷ Introdotto dall'all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

¹⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6565; FF **2008** 3439 3457).

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768). Nuovo testo giusta l'all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

²⁰⁰ Introdotto dall'all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

1. l'esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace o in servizio attivo,
2. l'esercito è chiamato in servizio d'appoggio e detto compito è esplicitamente previsto nella missione per l'impiego.

² Gli organi competenti per la sicurezza militare possono, su richiesta, prestare aiuto spontaneo agli organi di polizia civili e al Corpo delle guardie di confine.

³ Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a:

- a.²⁰² trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione, sempreché e finché i loro compiti lo esigano;
- b.²⁰³ trasmettere dati personali all'estero, sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge federale del 25 settembre 2020²⁰⁴ sulla protezione dei dati (LPD);
- c. trasmettere alle autorità di perseguimento penale della Confederazione informazioni risultanti dall'adempimento dei compiti e concernenti persone che si trovano in Svizzera, nella misura in cui dette informazioni possono essere determinanti per il perseguimento penale;
- d. applicare, nel quadro di un aiuto spontaneo a favore degli organi di polizia civili o del Corpo delle guardie di confine, la coercizione di polizia e misure di polizia nei confronti di civili secondo la legge del 20 marzo 2008²⁰⁵ sulla coercizione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i compiti in dettaglio e l'organizzazione degli organi competenti per la sicurezza militare;
- b. la collaborazione di detti organi con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti le attività informative e la protezione dei dati;
- c. in caso di servizio d'appoggio o di servizio attivo:
 1. la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all'insaputa delle persone interessate,
 - 2.²⁰⁶ le eccezioni all'obbligo di notificare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza i registri delle attività di trattamento (art. 12 cpv. 4 LPD) quando tale notifica pregiudicasse la raccolta di informazioni.

²⁰² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

²⁰³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

²⁰⁴ RS 235.1

²⁰⁵ RS 364

²⁰⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 40 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Capitolo 4: Formazioni di professionisti

Art. 101²⁰⁷

¹ Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti seguenti, nella misura in cui per il loro adempimento non è possibile la costituzione di formazioni di milizia:

- a. salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo ed eseguire trasporti e salvataggi mediante aeromobili militari;
- b. assicurare la prontezza operativa di impianti di condotta civili e di opere militari;
- c. svolgere compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza nell'ambito dell'esercito;
- d. eseguire missioni di salvataggio, esplorazione, combattimento e protezione per le quali è necessaria una disponibilità immediata o un'istruzione particolare.

² I membri delle formazioni interessate possono parimenti essere assunti nel settore dell'istruzione.

³ Essi sono assunti in qualità di personale militare.

Capitolo 5: Gradi e funzioni particolari²⁰⁸

Art. 102²⁰⁹ Gradi

I gradi dell'esercito sono i seguenti:

- a.²¹⁰ truppa: recluta, soldato, appuntato;
- b. sottufficiali: caporale, sergente, sergente capo;
- c. sottufficiali superiori: sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore, aiutante capo;
- d. ufficiali:
 1. ufficiali subalterni: tenente, primotenente,
 2. capitano,
 3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello,
 4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo,

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

5. comandante in capo dell'esercito: generale.

Art. 103 Promozioni e nomine

¹ Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le idoneità²¹¹. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.

² ...²¹²

³ Per determinare l'idoneità di un aspirante, l'autorità competente può:

- a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
- b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
- c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
- d. esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.²¹³

⁴ Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d'esecuzione possono essere invalidate.

Art. 104 Ufficiali specialisti

¹ Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d'ufficiale.²¹⁴ In tal caso, essi devono prestare, interamente o in parte, i relativi servizi e i servizi d'istruzione necessari per l'esercizio della funzione.²¹⁵

² Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni.

³ Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina.

⁴ Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

²¹¹ Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²¹² Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²¹⁵ Nuovo testo del per. giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

Art. 104a²¹⁶ Specialisti

¹ I militari che, in virtù di conoscenze specifiche, soprattutto nel settore della sicurezza e della tecnica, o in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili all'esercito o alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, possono essere nominati specialisti ed essere incorporati in modo adeguato a livello militare.

² Il Consiglio federale determina e definisce dettagliatamente le funzioni in un'ordinanza.

Titolo settimo: Materiale dell'esercito²¹⁷**Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 105**²¹⁸ Materiale dell'esercito

Il materiale dell'esercito comprende:

- a. l'equipaggiamento personale;
- b. il rimanente materiale dell'esercito.

Art. 106²¹⁹ Fornitura

¹ Il materiale dell'esercito è fornito dalla Confederazione.

² La Confederazione fornisce se possibile materiale di origine svizzera, prendendo in considerazione tutte le regioni del Paese.²²⁰

Art. 106a²²¹ Gestione e manutenzione

¹ La Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale dell'esercito.

² Può incaricare della gestione e della manutenzione i Cantoni, dietro remunerazione.

²¹⁶ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

²²⁰ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²²¹ Introdotto dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

Art. 107²²²**Art. 108** Scorta

La Confederazione deve tenere pronta un'adeguata scorta di beni di sostegno che consenta all'esercito di adempiere la sua missione.

Art. 109 Animali dell'esercito e veicoli

¹ Il Consiglio federale può facilitare l'acquisto e il mantenimento privati di animali dell'esercito nonché l'acquisto privato di veicoli utilizzabili nell'esercito.

² L'Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l'importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l'anno di preventivo ai detentori di animali dell'esercito e di veicoli utilizzabili nell'esercito.

Art. 109a²²³ Messa fuori servizio

¹ Il DDPS provvede alla messa fuori servizio del materiale dell'esercito.

² Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

³ Il DDPS tutela i beni culturali dell'esercito considerati degni di essere conservati. Esso può delegare interamente o parzialmente a terzi la conservazione e l'amministrazione di tali beni culturali.

⁴ Il Consiglio federale sottopone per approvazione all'Assemblea federale un messaggio sulla messa fuori servizio o la liquidazione di grandi sistemi d'arma.²²⁴

Art. 109b²²⁵ Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner

¹ Nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti.

² Tali accordi possono in particolare concernere:

- a. l'acquisto di armamenti;
- b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel campo della tecnica militare;
- c. lo scambio di informazioni e di dati;

²²² Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

²²³ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

- d. le condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l'industria nel campo dell'armamento;
- e. la determinazione di progetti comuni in tale campo.

Capitolo 2: Equipaggiamento personale

Art. 110 Principi

¹ I militari sono equipaggiati gratuitamente dalla Confederazione.

² ...²²⁶

³ Il Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell'equipaggiamento personale. Stabilisce in che misura i militari devono partecipare ai costi.

⁴ Esso disciplina la consegna dell'equipaggiamento personale ai membri del Corpo delle guardie di confine. Gli articoli 112, 114 e 139 capoverso 2 si applicano per analogia.²²⁷

Art. 111²²⁸

Art. 112 Custodia e manutenzione

¹ I militari provvedono a custodire al sicuro e a mantenere in buono stato l'equipaggiamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili.

² L'equipaggiamento personale può essere ritirato ai militari che contravvengono a tali obblighi o che abusano dell'equipaggiamento.

³ Gli ex militari sono tenuti a custodire al sicuro l'equipaggiamento personale e a provvedere alla relativa manutenzione fino alla sua restituzione.²²⁹

Art. 113²³⁰ Arma personale

¹ A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:

- a. questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;

²²⁶ Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

²²⁷ Introdotto dall'all. n. 4 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1411; FF **2004** 485).

²²⁸ Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

²²⁹ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1831; FF **2014** 277).

b. questi o terzi possano abusare dell'arma personale.

² Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.

³ Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:

- a. prima della prevista consegna dell'arma personale;
- b. dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
- c. prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.

⁴ A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:

- a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
- b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
- c. chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
- d. chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.

⁵ Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:

- a. consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
- b. chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
- c. consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
- d.²³¹ chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
- e. interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.

⁶ La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn²³². Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite.²³³

⁷ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai

²³¹ La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU **2016** 3167).

²³² RS **128**

²³³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2022** 232; **2023** 650; FF **2017** 2563).

servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.²³⁴

⁸ I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.

Art. 114 Proprietà ed utilizzazione

¹ L'equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno.

² ...²³⁵

³ Il Consiglio federale designa gli oggetti dell'equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare.

⁴ I militari non possono utilizzare l'equipaggiamento personale per scopi privati; il Consiglio federale disciplina le eccezioni.²³⁶

⁵ Il DDPS disciplina le modalità secondo cui l'uniforme può eccezionalmente essere indossata da persone che non sono militari.²³⁷

Art. 115²³⁸

Titolo ottavo: Direzione dell'esercito e amministrazione militare

Capitolo 1: Direzione degli affari militari

Art. 116²³⁹

¹ La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale. Per quanto esso non la assuma, è esercitata dal DDPS.

² Il Consiglio federale stabilisce il Comando dell'esercito e ne definisce i compiti. Sono fatti salvi gli articoli 84–91.

²³⁴ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

²³⁵ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²³⁶ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

²³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²³⁸ Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

²³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

Art. 117²⁴⁰**Capitolo 2: Confederazione e Cantoni****Art. 118**²⁴¹ Alta vigilanza

Gli affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l'alta vigilanza.

Art. 119²⁴² Collaborazione dell'esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza

L'esercito collabora con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in modo da consentire a quest'ultima di reagire in modo flessibile, globale, tempestivo ed efficace alle minacce e ai pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe.

Art. 120²⁴³ Organizzazione del reclutamento

¹ Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del reclutamento.

² Consulta preventivamente i Cantoni.

Art. 121 Comandanti di circondario e capisezione

¹ Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, i Cantoni nominano comandanti di circondario.²⁴⁴

² Se necessario suddividono i circondari in sezioni, per ciascuna delle quali nominano un caposezione.

Art. 122²⁴⁵ Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

I Cantoni provvedono al disbrigo delle formalità amministrative per il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare e, in collaborazione con la Confederazione, all'organizzazione della riconsegna dell'equipaggiamento personale.

²⁴⁰ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

Art. 122a²⁴⁶ Attività della difesa nazionale

Per le attività che servono alla difesa nazionale non occorrono né autorizzazioni né piani cantonali.

Art. 123 Esenzione da tasse

¹ Cantoni e Comuni non riscuotono tasse su:

- a. le derrate alimentari e le bevande destinate alla truppa;
- b. i veicoli, per quanto siano utilizzati per scopi militari.

² Non prelevano imposte su:²⁴⁷

- a.²⁴⁸ stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d'armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;
- b. proprietà della Confederazione destinate a scopi militari.

³ Non riscuotono emolumenti per:

- a. l'esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale;
- b. la partecipazione a procedure di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari.²⁴⁹

Art. 124 Piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione

¹ Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d'armi.

² Il Consiglio federale designa le piazze d'armi. Disciplina l'utilizzazione e la gestione delle piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione.²⁵⁰

Art. 125 Tiro fuori del servizio

¹ I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro.

² I Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali.

³ Il Consiglio federale disciplina l'ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.

²⁴⁶ Introdotto dal n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta l'art. 7 n. 2 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d'armamento della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU **1998** 1202; FF **1997** III 651).

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

⁴ Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.²⁵¹

Capitolo 3:²⁵² Costruzioni e impianti militari

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 126 Principio

¹ Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l'approvazione dei piani).

² Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

³ Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.

⁴ Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979²⁵³ sulla pianificazione del territorio.

Art. 126a²⁵⁴ Diritto applicabile

¹ La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968²⁵⁵ sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

² Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930²⁵⁶ sull'espropriazione (LEspr).

²⁵¹ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²⁵² Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

²⁵³ RS **700**

²⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4085; FF **2018** 4031).

²⁵⁵ RS **172.021**

²⁵⁶ RS **711**

Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 126b Procedura ordinaria di approvazione dei piani; introduzione

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 126c Picchettamento

¹ Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per la costruzione o per l'impianto progettati.

² Per motivi importanti l'autorità competente per l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.

³ Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.

Art. 126d Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

¹ L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette per parere la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati. L'intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

² La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

³ ...²⁵⁷

Art. 126e²⁵⁸

Art. 126f Opposizione

¹ Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968²⁵⁹ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.²⁶⁰ Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

²⁵⁷ Abrogato dall'all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4085; FF **2018** 4031).

²⁵⁸ Abrogato dall'all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4085; FF **2018** 4031).

²⁵⁹ RS **172.021**

²⁶⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4085; FF **2018** 4031).

² Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr²⁶¹ può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.²⁶²

³ I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 126g Eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997²⁶³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 127 Approvazione dei piani; durata di validità

¹ Con l'approvazione dei piani l'autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d'espropriazione.

² L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.

³ Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.

Art. 128 Procedura semplificata di approvazione dei piani

¹ La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

- a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b. costruzioni e impianti la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
- c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.

² Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

³ L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

²⁶¹ RS 711

²⁶² Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

²⁶³ RS 172.010

⁴ Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 128a Protezione di impianti militari

¹ Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1950²⁶⁴ concernente la protezione delle opere militari non occorre un'approvazione dei piani.²⁶⁵

² La procedura semplificata d'approvazione dei piani si applica per analogia. Occorre tener conto dell'interesse a mantenere il segreto.

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata²⁶⁶

Art. 129

¹ Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr^{267,268}

² ...²⁶⁹

³ Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d'approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 130 ...²⁷⁰

¹ La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.²⁷¹

²⁶⁴ RS **510.518**

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4085; FF **2018** 4031).

²⁶⁷ RS **711**

²⁶⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4085; FF **2018** 4031).

²⁶⁹ Abrogato dall'all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4085; FF **2018** 4031).

²⁷⁰ Abrogata dall'all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

²⁷¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

² Il diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Sezione 5:²⁷² Messa fuori servizio di immobili militari

Art. 130a Competenza

¹ Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione non più necessari per scopi militari.

^{1bis} Si concerta con le autorità cantonali e comunali.²⁷³

² Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

Art. 130b Priorità in caso di vendita

¹ In caso di vendita di immobili militari non più necessari devono essere considerati prioritariamente i Cantoni e i Comuni.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 4: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti

Art. 131 Alloggio per la truppa

¹ I Comuni e i loro abitanti sono tenuti a fornire alloggio alle truppe ed agli animali dell'esercito.

² Per tali prestazioni ricevono un'equa indennità dalla Confederazione.

Art. 132 Locali, pannelli d'affissione

I Comuni mettono gratuitamente a disposizione:

- a.²⁷⁴ i locali e gli impianti per le manifestazioni informative;
- b. i locali di guardia e i locali degli arresti;
- c. le piazze e i locali per la mobilitazione;
- d. le piazze di riunione e di posteggio per la truppa;
- e. i pannelli d'affissione per gli avvisi di chiamata e per altre comunicazioni delle autorità militari.

²⁷² Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²⁷³ Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

Art. 133 Impianti di tiro

¹ I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa.

² Per la costruzione di impianti di tiro, il DDPS può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la LEspr²⁷⁵, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale.

³ Il DDPS emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.

Art. 134 Utilizzazione di terreni privati

¹ I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l'utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari.

² La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli articoli 135 a 143. ...²⁷⁶

Capitolo 5: Responsabilità per danni**Art. 135** Danni conseguenti ad attività di servizio

¹ La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa:

- a. nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o
- b. nell'esercizio di un'altra attività di servizio.

² La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo.

³ Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

⁴ La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.

Art. 136 Danni conseguenti ad attività fuori del servizio

La Confederazione risponde per i danni inevitabili a terreni e cose, connessi direttamente alle attività fuori del servizio della truppa o delle associazioni e società militari, sempre che tali danni non siano assicurabili.

²⁷⁵ RS 711

²⁷⁶ Per. abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

Art. 137 Proprietà dei militari

¹ Il militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggiamento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un'equa indennità se il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall'esecuzione di un ordine.

² In caso di colpa personale, l'indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l'uso o il fatto di portar seco l'oggetto privato era richiesto dal servizio.

Art. 138 Regresso dopo risarcimento

Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 139 Responsabilità dei militari

¹ I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

² I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell'organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale.

³ Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di commissariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

Art. 140 Responsabilità delle formazioni

¹ Le formazioni sono responsabili del materiale dell'esercito loro affidato. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.²⁷⁷

² A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.

Art. 141 Principi in materia di responsabilità

¹ Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni²⁷⁸.

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU 2010 6015; FF 2009 5137).

²⁷⁸ RS 220

² Nello stabilire le indennità che devono essere versate dai militari è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio, nonché della condotta militare e della situazione finanziaria del responsabile.

³ Nello stabilire le indennità che devono essere versate dalle formazioni è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio e delle circostanze particolari.

Art. 142²⁷⁹ Disposizioni procedurali

¹ La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968²⁸⁰ sulla procedura amministrativa. Le spese della procedura di prima istanza sono a carico della Confederazione; gli esborsi possono tuttavia essere addebitati alla parte soccombente.

² La decisione in merito alla responsabilità delle formazioni (art. 140) è presa nell'ambito di una procedura semplificata.

³ Il Consiglio federale designa le autorità competenti conformemente alla presente legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patrimoniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa.

⁴ Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.²⁸¹

Art. 143²⁸² Prescrizione

¹ La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni²⁸³ sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS.

² La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

³ Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pretesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

⁴ Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²⁸⁰ RS **172.021**

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²⁸² Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

²⁸³ RS **220**

o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Capitolo 6: Chiamate in servizio, differimenti, dispense e congedi²⁸⁴

Art. 144 Chiamate in servizio e differimenti

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla chiamata in servizio e sul differimento di servizi d'istruzione.

² Dopo aver consultato i Cantoni, designa le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che decidono sulle domande di differimento della scuola reclute e di servizi d'istruzione.²⁸⁵

³ La Confederazione e i Cantoni provvedono nel quadro delle rispettive competenze a garantire la possibilità di conciliare la formazione civile con la scuola reclute e i servizi d'istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente.²⁸⁶

Art. 145²⁸⁷ Dispense e congedi

Per l'adempimento di compiti importanti nei settori civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo.

Capitolo 7:²⁸⁸ Trattamento di dati personali

Art. 146²⁸⁹ Sistemi d'informazione militari

Il trattamento di dati personali nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare è disciplinato nella legge federale del 3 ottobre 2008²⁹⁰ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS.

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁸⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6617; FF **2008** 2685).

²⁸⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2023** 117; FF **2021** 3046).

²⁹⁰ RS **510.91**

Art. 146^a²⁹¹ Inchieste per scopi scientifici

In occasione del reclutamento e nel corso dell'istruzione, le persone soggette all'obbligo di leva e i militari possono essere sottoposti, su incarico del DDPS, a inchieste svolte per scopi scientifici. Quest'ultime devono essere eseguite garantendo la protezione della personalità e dei dati.

Art. 147 a 148^h

Abrogati

Capitolo 8:²⁹² **Prestazioni commerciali****Art. 148ⁱ**

¹ Le unità amministrative del DDPS possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

- a. sono in stretta relazione con i compiti principali dell'unità amministrativa;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l'economia privata.

Titolo ottavo a:²⁹³ **Risorse finanziarie dell'esercito****Art. 148^j**

L'Assemblea federale decide il limite di spesa per le risorse finanziarie dell'esercito, mediante decreto federale semplice, ogni volta per un periodo di quattro anni.

²⁹¹ Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁹² Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6015; FF **2009** 5137).

²⁹³ Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

Titolo nono: Disposizioni finali

Art. 149²⁹⁴ Ordinanze dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale emana le disposizioni secondo gli articoli 29 capoverso 4 e 93 capoverso 2, nonché le disposizioni complementive sulla procedura amministrativa militare, in forma di ordinanza dell'Assemblea federale.

Art. 149a²⁹⁵ Provvedimenti di promovimento della pace

Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell'esercito per provvedimenti di promovimento internazionale della pace.²⁹⁶ Nell'ambito di tali provvedimenti può anche sostenere persone giuridiche, crearne o associarvisi.²⁹⁷

Art 149b²⁹⁸ Controlling politico

¹ Il Consiglio federale controlla periodicamente se gli obiettivi assegnati all'esercito sono raggiunti; presenta un rapporto all'Assemblea federale. Le competenti commissioni parlamentari stabiliscono la forma e il contenuto del rapporto.

² Prima di introdurre modifiche fondamentali nei settori dell'istruzione, dell'impiego e dell'organizzazione dell'esercito, il Consiglio federale consulta le competenti commissioni parlamentari.

Art. 150 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le ordinanze esecutive.

² Emana i regolamenti di servizio. Vi definisce segnatamente i diritti e gli obblighi dei militari.

³ Può autorizzare il DDPS ad emanare prescrizioni destinate a garantire la tutela del segreto militare.

⁴ ...²⁹⁹

²⁹⁴ Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 725; FF **2021** 2198).

²⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU **1999** 1153; FF **1998** 489).

²⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

²⁹⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

²⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768).

²⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU **2003** 3957; FF **2002** 768). Abrogato dall'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2022** 232; **2023** 650; FF **2017** 2563).

Art. 150³⁰⁰ Convenzioni concernenti lo statuto dei militari

¹ Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall'invio temporaneo di militari svizzeri all'estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.

² Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

- a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;
- b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari;
- c. l'importazione e l'esportazione di materiale, oggetti d'equipaggiamento, combustibili e carburanti di truppe straniere.

Art. 151³⁰¹ Disposizioni transitorie della modifica del 18 marzo 2016

¹ Il Consiglio federale attua il nuovo ordinamento dell'esercito conformemente alla modifica del 18 marzo 2016 entro cinque anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

² Nel suddetto periodo il Consiglio federale può, per motivi imperativi, derogare alle disposizioni legali concernenti:

- a. i limiti d'età dell'obbligo di partecipare al reclutamento (art. 9 cpv. 2);
- b. i limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare (art. 13);
- c. il numero massimo di giorni di servizio d'istruzione (art. 42 cpv. 2 e 3);
- d. l'assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1);
- e. l'effettivo regolamentare dell'esercito (art. 1 dell'organizzazione dell'esercito del 18 marzo 2016³⁰²).

³ Per il suddetto periodo il Consiglio federale disciplina, mediante ordinanza, l'istruzione e l'organizzazione dell'esercito nonché la collaborazione e il coordinamento dell'esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Art. 152 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1996

Numero 3 dell'appendice: 1° luglio 1995³⁰³

³⁰⁰ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU **2001** 2264; FF **2000** 414).

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

³⁰² RS **513.1**; FF **2014** 5939

³⁰³ DCF del 19 giu. 1995.

Modifica e abrogazione del diritto vigente

1. a 6.

...³⁰⁴

7. Organizzazione militare del 12 aprile 1907³⁰⁵

Abrogata

8.

...³⁰⁶

9. Decreto dell'Assemblea federale del 12 giugno 1946³⁰⁷ che determina l'indennità da corrisondersi ai Cantoni per la conservazione e il riassetto del vestiario e dell'equipaggiamento personale

Abrogato

10. Decreto dell'Assemblea federale del 28 giugno 1946³⁰⁸ concernente la consegna di calzature militari

Abrogato

11. Legge federale del 24 giugno 1904³⁰⁹ concernente la vigilanza su l'introduzione e l'impiego di piccioni viaggiatori.

Abrogata

12. Decreto federale dell'8 dicembre 1961³¹⁰ concernente il servizio militare degli Svizzeri all'estero e di quelli aventi doppia cittadinanza

Abrogato

13. a 15.

...³¹¹

³⁰⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **1995** 4093.

³⁰⁵ [CS **5** 3; RU **1948** 365; **1949** 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d; **1952** 339, 346 art. 2; **1959** 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d; **1961** 241; **1968** 74 n. I, III; **1970** 46; **1972** 1069 art. 15 n; **1975**; **1979** 114 art. 72 lett; **1984** 1; **1990** 1; **1991** 857 all. n. 10, 1412; **1992** 288 all. n. 20, 2392 n. 1 2, 2521 art. 55 n. 3; **1993** 901 all. n. 5, 3043 all. n. 2; **1994** 1622 art. 22 cpv. 2]

³⁰⁶ La mod. può essere consultata alla RU **1995** 4093.

³⁰⁷ [CS **5** 282]

³⁰⁸ [CS **5** 290]

³⁰⁹ [CS **5** 365; RU **1949** 44 art. 1]

³¹⁰ [RU **1961** 1198, **1986** 696, **1990** 1882 all. n. 6]

³¹¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **1995** 4093.